

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)

In tema di incentivi agli investimenti in beni strumentali, l'anno 2020 si contraddistingue per il nuovo credito d'imposta.

AMBITO APPLICATIVO TEMPORALE

Il credito d'imposta trova applicazione agli investimenti in beni strumentali:

- effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
- oppure
- prenotati al 31.12.2020 (con ordine accettato dal fornitore e pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene) ed effettuati entro il 30.06.2021.

AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del credito d'imposta investimenti in beni strumentali:

- gli esercenti arti e professioni, con esclusivo riferimento agli investimenti in beni strumentali "ordinari";
- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le seguenti imprese:

- in stato di crisi e sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell'attività economica;

E' introdotta una condizione soggettiva di fruibilità del credito:

- rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- rispetto del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO

Il credito d'imposta si applica agli investimenti in beni in possesso dei seguenti requisiti:

- strumentali all'attività d'impresa o di arte o professione;
- nuovi;
- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- acquistati a titolo di proprietà, in locazione finanziaria, costruiti internamente o acquisiti con contratto di appalto.

Fra i beni strumentali agevolabili rientrano le seguenti categorie, a cui corrispondono aliquote del credito d'imposta e limiti degli investimenti agevolabili opportunamente modulati:

- beni materiali "ordinari";
- beni materiali 4.0 inclusi nell'allegato A annesso alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);



- beni immateriali 4.0 (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) inclusi nell'allegato B annesso alla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

Risultano, in particolare e a titolo non esaustivo, esclusi i seguenti beni:

- fabbricati e costruzioni;
- veicoli e altri mezzi di trasporto dell'articolo 164 Tuir (anche strumentali);
- beni immateriali non 4.0 (ad esempio i *software* relativi alla gestione di impresa in senso lato).

Il meccanismo di *recupero* si applica al credito d'imposta beni strumentali nei seguenti casi:

- cessione a titolo oneroso del bene agevolato

oppure

- delocalizzazione all'estero del bene agevolato, anche presso strutture produttive appartenenti alla stessa impresa.

Il meccanismo di recupero si applica a tutte e tre le tipologie di investimenti ammissibili, controbilanciato dalla limitazione temporale ad un periodo di osservazione che termina il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello rispettivamente di entrata in vigore.

ONERI DOCUMENTALI

Gli oneri documentali a carico del beneficiario sono i seguenti:

- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati "**devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194**", pena la revoca del beneficio, ai sensi del comma 195 dell'articolo 1, L. 160/2019;
- i requisiti tecnici e di interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0 devono essere attestati tramite:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, oppure;
 - b) perizia tecnica semplice o attestato di conformità, obbligatori in caso di beni di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro;
 - c) gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 devono essere comunicati al Mise a consuntivo, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di effettuazione; l'omessa trasmissione della comunicazione non pregiudica la spettanza del credito o il diritto alla fruizione.

ENTITA' DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta è commisurato al costo di acquisizione dell'investimento determinato, nel caso di beni materiali, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir e, pertanto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Aliquote e limiti dell'agevolazione sono di seguito riepilogati:

- per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
 - a) 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
 - b) 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti in **beni strumentali immateriali** funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato

dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- a) 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
- per investimenti in **altri beni strumentali materiali**, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
 - a) 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

MODALITA' DI FRUIZIONE

Il godimento del credito d'imposta beni strumentali è caratterizzato:

- da un momento di fruizione che scatta l'anno successivo rispettivamente all'entrata in funzione del bene per investimenti "ordinari" o all'interconnessione per beni 4.0;
- da un periodo di fruizione pluriennale, di durata pari a 5 anni ridotti a 3 per beni immateriali 4.0.

E' consentita la fruizione anticipata del credito d'imposta per beni materiali 4.0 in misura ridotta del 6% a partire dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene, in caso di interconnessione posticipata negli anni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell'articolo 17 D. Lgs. 241/1997 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per beni immateriali 4.0) e non è ammessa la cessione o il trasferimento del credito.

Le regole di compensazione possono essere così sintetizzate:

- non si applicano né i limiti generali di compensazione né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro;
- non è richiesta l'apposizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 5.000 euro;
- la compensazione non è soggetta all'obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione dei redditi;
- il modello F24 va presentato esclusivamente coi servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

CUMULABILITA'

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

IRRILEVANZA FISCALE

Il credito d'imposta investimenti in beni strumentali, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 192, L. 160/2019, è fiscalmente irrilevante ai fini IRES, IRPEF e IRAP.

CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MOD. F24

Si è in attesa, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della conferma o meno del codice tributo utilizzato negli anni precedenti.



Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI
Ufficio Amministrazione e Contabilità

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.